


Regione dell'Umbria -Consiglio regionale



 AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002839 del 06/05/2004
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 122116

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Entrata del 05/03/2004
nr. 0033629
Classifica: II.9




CT. 11360/04

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO



del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** p.t., rappresentato
dalla Avvocatura Generale dello Stato, negli uffici della quale domicilia per
legge

contro

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in
carica

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli articoli 5, commi 2, 3 e 5, e 21, nella parte in cui introduce l'art.18 ter
(Valorizzazione di materiali assimilabili) nella legge regionale Umbria
2/2000, della L.R. Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 recante " Ulteriori
modificazioni , nonchè integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000,
n.2- Norme pre la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni"

* * *

*Avvocatura Generale dello Stato
Regione Umbria
06/05/2004*

1. La L.R. Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 , recante " Ulteriori modificazioni, nonchè integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n.2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni" disciplina materia che si sovrappone in parte alla legge 6 dicembre 1992, n. 394 che titola " Legge quadro sulle aree protette".

L'articolo 1 della legge quadro dispone che " 1. La persente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. (....)". Le norme contenute nella Legge quadro sulle aree protette costituiscono dunque parametro per valutare la legittimità costituzionale delle norme che le Regioni, nella propria competenza legislativa , adottano in materia.

E ciò, in quanto la legge quadro si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente, che è valore costituzionale, e le norme della medesima sono standards di tutela uniformi a valere sull'intero territorio nazionale anche ove incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 Cost. (nel testo novellato), che nel loro esercizio debbono ad essi uniformarsi.

2. L'articolo 5 della L.R. Umbria 26/2003 disciplina le "aree di cava" (comma 1), disponenendo che è comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno , tra gli altri ambiti o vincoli ostativi, dei " parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue" (comma 2). Al comma 3, peraltro, dispone "*All'interno degli ambiti di cui*

al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE". L'eccezione è puntualizzata al comma 5 "Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. g) ("parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue") del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art.5 bis, la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge".

La previsione normativa viola l'articolo 11, comma 3, lett. b) della legge quadro sulle aree protette (394/1991), che tra le attività e le opere che sono vietate all'interno del parco, in quanto si ritiene che compromettano la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, indica "l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali"; nonché l'articolo 22, comma 1. lettera d), che indica tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali la "adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette".

La norma regionale, invero, nella lettera e nello spirito antepone gli interessi puramente economici di sfruttamento del territorio alla tutela dell'ambiente, e quindi viola l'articolo 117, comma 2 lett. s) Cost.

L'articolo 117, comma 2, lett. s) Cost. , esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.

La valutazione della compromissione dell'equilibrio ambientale nella fattispecie in esame è stata compiuta dal legislatore nazionale, e rientrava nella sua competenza, con la emanazione della legge quadro sulle aree protette, che può essere qualificata come norma interposta.

3. L'articolo 21 della L.R. Umbria 26/2003, introduce l'articolo 18 ter nella L.R. 2/2003, il cui comma 1 dispone che "*I materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1 (materiali di cava) e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora sulla base delle previsioni progettuali, eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali.*"

La norma, se letta in combinato disposto del comma 2 ("*Il Comune utilizza direttamente o indirettamente i materiali di cui al comma 1 per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 12, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale*") concretizza una ipotesi di espropriazione de iure senza indennizzo e per una finalità puramente lucrativa (risparmio di spesa nell'acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo).

Detta norma si pone in contrasto con gli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, che, sulla base del principio di egualianza, tutelano la

iniziativa privata ed il diritto di proprietà, e esula dalla competenza legislativa regionale andando ad incidere sulla materia "ordinamento civile" riservata dall'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato.

* * *

Su tali premesse, si

CHIEDE

di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5., della Legge regionale Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 per violazione degli articoli 11, comma 3, lettera b) e 22, comma 1, lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante " Legge quadro sulle aree protette", da ritenere, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s) Cost., quali standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art.117 Cost.; nonchè dell'articolo 22, nella parte in cui introduce l'articolo 18 ter (Valorizzazione di materiali assimilabili) - comma 1 - nella legge regionale Umbria 2/2000., della Legge regionale Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lettera l), Cost

Roma, 3 marzo 2004

Maurizio Fiorilli
avv. Maurizio Fiorilli
avvocato dello Stato

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Perugia, ho notificato ad ogni effetto di legge il suesteso ricorso alla REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. , e ciò ho fatto mediante consegna di conforme esemplare del ricorso alla notificanda nella sede della Giunta Regionale Umbria, ivi a mani di *Sig. Danilo Biniocci*

Sig. Danilo Biniocci

PERUGIA

05 MAR. 2001

